

(N. 2082)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCHIETROMA, PAGANI Maurizio, BELLAFFIORE Salvatore, FRANZA, RIVA Dino e SCLAVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1986 *

Riconoscimento della professione sanitaria di odontotecnico collaboratore

ONOREVOLI SENATORI. — Le competenze demandate dagli operatori sanitari tutti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed il loro inserimento nel decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1979, n. 761 (articoli 1 e 2), l'istituzione della nuova professione di odontoiatra per i fini previsti dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, richiedono l'urgente riconoscimento di un'altra nuova figura professionale e cioè quella dell'odontotecnico collaboratore di studio odontoiatrico, avulsa dalla tradizionale immagine dell'artiere odontotecnico in atto esistente ed iscritto all'albo degli artigiani, con compiti diversi rispetto a quelli previsti dall'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

La figura di operatori sanitari collaboratori è prevista, per altro, dall'articolo 81 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, sulla normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali, emanato in attuazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

La nuova figura dell'odontotecnico collaboratore deve essere in grado, per preparazione altamente qualificata, di collaborare, dal lato tecnico-sanitario, con il medico chirurgo specialista in odontoiatria o con l'odontoiatra per adempiere agli specifici compiti — a tutela della salute — previsti dall'articolo 26, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'odontotecnico collaboratore, quale professionista sanitario-tecnico (tabella L, quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979), dovrà essere in grado di operare in rapporto di collaborazione con il medico chirurgo specialista in odontoiatria o con l'odontoiatra sia presso le strutture specialistiche delle unità sanitarie locali sia presso gli studi odontoiatrici privati, siano essi convenzionati o non con le strutture sanitarie pubbliche.

Per esercitare la professione sanitaria di odontotecnico collaboratore gli aspiranti dovranno essere forniti dello specifico titolo di abilitazione professionale di Stato (così come prevede l'articolo 2 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761) conseguito a seguito di regolari esami, ai sensi dell'articolo 33, comma quinto, della Costituzione, alla fine di regolari corsi formativi della durata di anni tre, istituiti — secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 — presso le facoltà di medicina e chirurgia delle università statali o presso le istituzioni pubbliche del Servizio sanitario nazionale convenzionate secondo le modalità previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per accedere ai predetti corsi, i candidati dovranno dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di maturità professionale per odontotecnici conseguita, ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e modificata dalla legge 14 settembre 1970, n. 692, presso gli istituti professionali di Stato.

La presente proposta di legge prevede, inoltre, le modalità di ammissione ai corsi, la programmazione formativa prevista dall'articolo 53, lettera h), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché la procedura per l'espletamento degli esami di Stato per il conseguimento del titolo di abilitazione professionale e l'istituzione dei collegi professionali.

Con tale riconoscimento, l'odontotecnico collaboratore di studio odontoiatrico viene

a collocarsi tra le professioni previste dall'articolo 2229 del codice civile e ciò a differenza di quegli odontotecnici (non collaboratori) che, quali titolari di laboratori protesici per conto terzi, non sono iscritti agli albi artigiani ed il cui esercizio è subordinato al possesso del mero attestato di qualifica rilasciato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dalle scuole regionali o da esse autorizzate o rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 754 del 1969, dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti.

Sono state previste norme transitorie per coloro i quali, forniti della apposita licenza di esercizio prevista dall'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, abbiano prestato opera da oltre cinque anni presso uno studio odontotecnico ai sensi dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Tenuto conto di queste considerazioni, che affondano le proprie radici in una necessità sociale di particolare rilievo, si ha fiducia che il presente disegno di legge incontri l'interesse del Parlamento e, con la sua sollecita approvazione, contribuisca a migliorare un rilevante aspetto dell'odierna assistenza sanitaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È riconosciuta la professione sanitaria di odontotecnico collaboratore, per gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dall'articolo 81 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

2. La professione di odontotecnico collaboratore può anche svolgersi presso studi odontoiatrici privati, siano essi convenzionati o non con strutture sanitarie pubbliche.

Art. 2.

1. Formano oggetto della professione di odontotecnico collaboratore le attività inerenti alla progettazione, costruzione, verifica e adattamento degli apparecchi di protesi e alla loro applicazione sui pazienti, nonché la realizzazione di calchi, impronte e di tutti gli atti preliminari ed accessori necessari alla corretta prestazione protesica.

2. Le prestazioni suddette devono esclusivamente effettuarsi in rapporto di integrazione professionale con quella del medico chirurgo specialista in odontoiatria o dell'odontoiatra, nell'ambito delle reciproche funzioni.

3. Sono comunque inibiti all'odontotecnico collaboratore gli interventi ed atti di natura cruenta.

Art. 3.

1. I corsi abilitanti per la formazione professionale di odontotecnico collaboratore, della durata di anni tre, vengono istituiti in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso le università statali o

le istituzioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale convenzionate ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

1. I candidati all'ammissione ai corsi di cui all'articolo 3 devono essere in possesso del diploma di maturità professionale per odontotecnici conseguito, ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni, presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti.

Art. 5.

1. I corsi abilitanti, per il conseguimento del titolo di odontotecnico collaboratore, attivati sia presso le strutture universitarie sia presso le strutture delle unità sanitarie locali, si svolgono in conformità ad un ordinamento tipo adottato con decreto emanato di concerto dai Ministri della sanità e della pubblica istruzione ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. I predetti corsi si concludono con un esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

3. I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento dell'esame di Stato sono determinati con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Art. 6.

1. In aderenza alle indicazioni del piano sanitario nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, è determinato, per ciascun anno scolastico, il numero globale per tutto il territorio nazionale degli studenti che possono essere ammessi ai corsi di formazione.

Art. 7.

1. In ogni provincia o su base interprovinciale sono istituiti i collegi professionali per l'iscrizione di coloro che sono in possesso del titolo di abilitazione professionale per l'esercizio della professione sanitaria di odontotecnico collaboratore.

2. Ai predetti collegi professionali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Art. 8.

1. A coloro i quali esercitano la professione di odontotecnico collaboratore contemplata nella presente legge senza la prescritta abilitazione professionale di Stato, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 348 del codice penale.

Art. 9.

1. Coloro che esercitano l'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, in possesso della specifica licenza, rilasciata ai sensi dell'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, i quali dimostrino di avere prestato la propria opera presso gabinetti dentistici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, da oltre cinque anni, sono ammessi direttamente agli esami di Stato per il conseguimento del titolo di odontotecnico collaboratore previsto dalla presente legge.

2. Coloro i quali superano il predetto esame di Stato sono iscritti nei collegi professionali.

3. Le modalità di svolgimento di tali esami, da indirsi con speciali sessioni, sono stabilite con decreto emanato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e della sanità entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.